

**COORDINAMENTO DI ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DI UTENTI E
CONSUMATORI**

CODACONS



WWW.CODACONS.IT

PROMOTORE DI CASPER

COMITATO CONTRO LE SPECULAZIONI ED IL RISPARMIO

Sede CODACONS Vibo Valentia

Via XXV Aprile, 32 – 89900 Vibo Valentia. Tel e fax 0963-301214

Avv. Claudio Cricenti

Referente ed Avvocato CODACONS per la Provincia di Vibo Valentia.

Avvocato e Ricercatore Staff Progetti presso Ufficio Legale Nazionale del CODACONS.

Conciliatore Enel e Telecom - Protocollo Consumers'forum.

già Cultore di legislazione dei Beni Culturali ed Ambientali (IUS 10) presso l'Università degli Studi di Pisa.

P.IVA 03116730791;

Cell. 331-7403635;

E mail: claudio.cricenti@gmail.com;

PEC: avv.claudiocricenti@cgn.legalmail.it.

Avv. Vincenzo Fogliaro

Collaboratore Ufficio Legale CODACONS per la Provincia di Vibo Valentia.

P.IVA 03141380794;

Cell. 334-3247950;

E mail: vincenzo.fogliaro@gmail.com

PEC: avv.vincenzofogliaro@cgn.legalmail.it.

**Ai Comuni della Provincia di Vibo Valentia
All'Attenzione
- del Sindaco
- dell'Assessore ai Servizi Sociali
- del Dirigente di Settore
- per i Servizi di Assistenza all'Handicap**

si trasmette a mezzo pec al comune di:

Acquaro	sindacodiacquaro@asmepec.it ;
Arena	protocollo.arena@asmepec.it
Briatico	protocollo.briatico@asmepec.it ;
Brognaturo	anagrafe.brognaturo@asmepec.it ;
Capistrano	segreteria.capistrano@asmepec.it ;
Cessaniti	sindacocessaniti@asmepec.it ;
Dasà	protocollo.dasa@asmepec.it ;
Dinami	ufficiamministrativi.dinami@asmepec.it ;
Drapia	protocollo.drapia@asmepec.it ;
Fabrizia	protocollo.fabrizia@asmepec.it ;
Filadelfia	segreteria.filadelfia@asmepec.it ;
Filandari	protocollo.filandari@asmepec.it ;
Filogaso	protocollo.filogaso@asmepec.it ;
Francavilla Angitola	protocollo.francavillaangitola@asmepec.it ;
Francica	protocollo.francica@asmepec.it ;
Gerocarne	staticivilegerocarne@pec.personalpec.eu ;
Ionadi	segreteria.ionadi@asmepec.it ;
Joppolo	protocollo.joppolo@asmepec.it ;
Limbadi	elettorale.limbadi@asmepec.it ;

Il CODACONS, con sede legale a ROMA viale G.Mazzini 73 Tel. 06.3725809 Fax 06.3701709 cap 00195 e.mail: info@codacons.it, e Sede regionale, in Calabria a Catanzaro, C.so Mazzini 164 – 88100, è associazione di consumatori iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art.137 del D.Lgs n. 206/05 (Codice del Consumo) con decreto del Ministero dell'Industria 15 maggio 2000 e, come tale, componente del CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti e legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi in base alla speciale procedura ex artt. 139 e 140 dello stesso decreto.

E' altresì O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ex d.Lgs.460/97, Associazione di Volontariato riconosciuta – ex lege 266/91 ed Associazione di Protezione ambientale riconosciuta – l.349/86 -E' Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della L. 349/86.

Maierato	segreteria.maierato@asmepec.it;
Mileto	comunemileto@asmepec.it;
Mongiana	comune.mongiana@asmepec.it;
Monterosso Calabro	segreteria.monterossocalabro@asmepec.it;
Nardodipace	sindaco.nardodipace@asmepec.it;
Nicotera	protocollo.nicotera@asmepec.it;
Parghelia	protocollo.parghelia@asmepec.it;
Pizzo	sindaco.pizzo@asmepec.it
Pizzoni	sindaco.pizzoni.vv@asmepec.it;
Polia	protocollo.polia@asmepec.it;
Ricadi	comunicadadi@pec.it
Rombiolo	protocollo.rombiolo@asmepec.it;
San Calogero	demografici.sancalogero@asmepec.it;
San Costantino Calabro	comune.sancostantino@pec.it;
San Gregorio d'Ippona	prot.sangregorioidippona@asmepec.it;
San Nicola da Crissa	protocollo.sannicoladacrissa@asmepec.it;
Sant'Onofrio	affarigenerali.santonofrio@asmepec.it;
Serra San Bruno	info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it;
Simbario	anagrafe.simbario@asmepec.it;
Sorianello	demografici.sorianello@asmepec.it;
Soriano Calabro	segreteria.soriano@asmepec.it;
Spadola	anagrafe.spadola@asmepec.it;
Spilinga	anagrafe.spilinga@asmepec.it;
Stefanaconi	sindacocomunestefanaconi@asmepec.it;
Tropea	protocollo.tropea@asmepec.it
Vallelonga	servizidemografici.vallelonga@asmepec.it;
Vazzano	prot.vazzano@asmepec.it
Vibo Valentia	segreteria@comunevibovalentia.postecert.it;
Zaccanopoli	protzaccanopoli@asmepec.it;
Zambrone	amministrativozambrone@asmepec.it;
Zungri	segreteria.zungri@asmepec.it;

e P.C.

all' Ufficio Scolastico Regionale
AT di Vibo Valentia VIA PEC Vibo Valentia
drcal@postacert.istruzione.it

Associazione di Famiglie ed Amici di Persone con Disturbi dello Spettro dell'Autismo

associazioneioautentico@gmail.com

PEC: associazioneioautentico@pec.studiomignolo.it

OGGETTO: SOLLECITO RISCONTRO NOTA ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE ED AMICI DI PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO DELL'AUTISMO. Anno Scolastico 2018/2019 - Servizi di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale e servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con Spettro dell'Autismo. RICHIESTA URGENTE DI INFORMAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

*

La scrivente associazione è divenuta destinataria delle note – che per comodità si reinoltrano – che l'Associazione “Io Autentico” ha ritenuto di inoltrare alle S.S.V.V. Ill.me al fine di chiedere informazioni sullo stato di attuazione del Piano del Diritto allo Studio per l'A.S. 2018-2019, con particolare riferimento agli alunni e studenti con Spettro dell'Autismo e handicap grave residenti nei comuni della Provincia di Vibo Valentia.

Nello specifico, si opera un richiamo alla nota Prot. 132468 di Marzo 2018 con cui la Regione Calabria aveva fornito i chiarimenti operativi affinché ogni Comune potesse azionare le procedure finalizzate ad ottenere il trasferimento dei fondi sociali destinati all'inclusione sociale delle persone con handicap nelle scuole (assistenti all'autonomia ed alla comunicazione e servizi di supporto all'istruzione) per l'anno scolastico 2018-2019.

Ed orbene, si condividono e si supportano le importanti e meritevoli iniziative dell'Associazione Io Autentico.

Meritevoli di pregio sono i richiami a:

- Sentenza del Consiglio di Stato nr 3104 del 20/05/2009 che ha riconosciuto il diritto per l'alunno disabile grave, al fine di evitare una regressione comportamentale per i reiterati cambiamenti delle figure di riferimento (se non necessari, secondo il proprio piano educativo-terapeutico la possibilità di ottenere un educatore, scelto dalla famiglia, che garantisca continuità didattica, a carico del Comune;
- Sentenza del TAR Calabria nr 438 del 23/05/2012 che, riprendendo e rafforzando la precedente sentenza del Consiglio di Stato, specifica che la famiglia può indicare la formazione specifica che l'Assistente alla Comunicazione/Autonomia/Persona deve avere e, quindi, anche indicare, ad esempio, i profili più adatti, secondo il piano terapeutico già seguito;
- Sentenza del TAR Calabria nr 438 del 23/05/2012 secondo cui la mancata o ritardata fornitura del miglior servizio di Assistenza per gli alunni disabili può comportare accertamento di danno esistenziale a carico dell'amministrazione inadempiente.

Viene, quindi, chiesto di render noto lo stato di attuazione della pianificazione sopra richiamata evidenziandosi l'importanza e, soprattutto la natura non procrastinabile della necessità di assicurare interventi, fin dal primo giorno di scuola ed in completa continuità con le terapie ed i trattamenti seguiti in ambito extrascolastico e domiciliare, in favore soprattutto delle persone con autismo, trattandosi nella maggior parte dei casi di disabilità certificate gravi o gravissime (ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/92) ad impatto trasversale in ogni contesto di vita.

Non solo:

L'art. 34 Cost. ribadisce che: "*La scuola è aperta a tutti*", mentre l'art. 38 Cost. precisa, tra l'altro, che: "*Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione*", ammettendo, in questo caso, che a tali compiti "*provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato*".

Tali ultime disposizioni si rinsaldano con quelle previste dagli artt. 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE del 7 dicembre 2000, nonché dagli artt. 9, 10 e 13 del Trattato sul funzionamento dell'UE, ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130, e dagli artt. 4, 5 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18. Con tali atti, i Paesi aderenti si sono, infatti, impegnati ad adottare tutte le misure politiche per favorire la **piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in capo alle persone disabili, nonché a promuovere i provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sulla disabilità, ivi compreso nel campo del sistema educativo**: e ciò, al fine di **garantire il libero e pari accesso alla scuola, agevolare l'integrazione scolastica e facilitare l'apprendimento e la partecipazione alla vita di comunità**, anche attraverso l'offerta di misure di sostegno assicurate dallo Stato.

A fronte di questa cornice di norme sovraordinate, il legislatore nazionale – prima ancora di quello Regionale, per come ricordato dall'Associazione IO AUTENTICO - è, dunque, intervenuto per dare esecuzione ai suoi obblighi, attuando le previsioni programmatiche, con norme ordinarie.

In primo luogo la **L. 5 febbraio 1992, n. 104**, c.d. "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", all'art. 3 (richiamato anche dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, c.d. "*Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*") definisce come persona handicappata, colui che, all'esito di un accertamento effettuato dall'unità sanitaria locale: "*presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione*".

Tale legge, all'art. 1, ribadisce, in linea generale, che **la Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità e della libertà della persona disabile, organizzando servizi e interventi per promuoverne la riabilitazione ed il recupero funzionale, nonché lo sviluppo dell'autonomia e la**

partecipazione alla vita collettiva. In particolare, gli artt. 12 e 13 di tale legge specificano che, non solo nel primo ciclo di istruzione, relativo alla scuola primaria e secondaria dell'obbligo, ma in tutte le scuole di ogni ordine e grado, da quella dell'infanzia all'università, è **garantito il diritto all'educazione ed all'istruzione della persona disabile** sulla base di un **piano educativo individualizzato, nonché il sostegno, mediante assegnazione di docenti specializzati.**

L'alunno disabile, c.d. "certificato" – seppur si ritenga che dette “certificazioni rispondenti ad esigenze normative debbano trovare una adeguata e ragionevole concretizzazione caso per caso - a differenza dell'alunno con **disturbo specifico dell'apprendimento che, invece, fruisce “solo” di una speciale attenzione da parte del personale docente ordinario**, ha, quindi, diritto di beneficiare, per un monte di ore prestabilito, di un **insegnante di sostegno dedicato**, che l'istituzione scolastica si obbliga ad assumere a suo vantaggio.

Dal punto di vista processuale, il contrappunto di tali norme di natura sostanziale risiede nella **L. 1° marzo 2006, n. 67**, c.d. "*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione*", la quale, all'art. 2, ispirandosi ai principi parità di trattamento e pari opportunità, ancora una volta, vieta ogni discriminazione in pregiudizio delle persone disabili, stabilendo le norme di rito applicabili alle controversie sul tema. A tal proposito, la norma in questione distingue tra una discriminazione indiretta, la quale si verifica: "*quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga*", e una discriminazione indiretta, la quale consta: "*quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone*". In base a tale legge, sono, altresì, considerati come discriminazioni: "*le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti*".

Stante l'importanza di una tutela trasversale dell'utente in considerazione, si richiama anche il **DPR.170/10 - LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170** – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, prevede all'art. 2, rubricato “finalità” che: *1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:*

a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; g) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; i) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Non priva di importanza ai fini della Nostra istanza è anche la Delib.G.R. 21/01/2016, n. 14, pubblicata nel B.U. Calabria 22 marzo 2016, n. 30 che prevede delle Linee Guida, in attuazione alla legge regionale n. 10 dell'11 aprile 2012 "*Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento*", emanata in applicazione alla Legge Nazionale 170 dell'8 ottobre 2010 "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*"; al Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, di attuazione della Legge 170/2010; alle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi di apprendimento, allegate al D.M. n. 5669, hanno l'obiettivo di **uniformare le procedure di rilevazione precoce, le procedure diagnostiche, abitative e di presa in carico globale dei soggetti con DSA nell'ambito della Regione Calabria.**

Sono redatte tenendo conto di quanto indicato nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni relativo a "*indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento*" del 25 luglio 2012; nel Decreto del 17 Aprile 2013, concertato tra MIUR e Ministero della Salute "*Linee Guida per la predisposizione dei protocolli regionali per l'attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA*" nella Consensus Conference (2011); nelle Linee Guida per la diagnosi dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DAS) predisposte in seno all'AIRIPA (Associazione Italiana per

la Ricerca e l'Intervento in Psicopatologia dell'apprendimento); nelle linee-guida elaborate dalla Società Italiana di Neuropsichiatria (SINPIA).

Il documento intende offrire un modello di presa in carico globale dei soggetti con DSA, vista la **complessità del tema trattato** e la **ricaduta** che tale diagnosi può comportare **non solo in ambito scolastico ma nel progetto di vita dei soggetti**, si mira ad attivare un ruolo di indirizzo sulle modalità di effettuazione delle diagnosi di DSA **uniformando i protocolli** clinici su tutto il territorio regionale, la gestione dei casi diagnosticati sia dal punto di vista abilitativo-riabilitativo che didattico, regolamentando modalità e tempi di rilevazione.

Al fine di rendere operativa sia la rilevazione precoce che il percorso diagnostico si indicano, anche attraverso specifici protocolli operativi successivi al presente documento, **i compiti specifici della scuola, dei servizi sanitari, delle professionalità coinvolte, delle risorse sociali presenti sul territorio**, tempi e modi per la collaborazione nella rilevazione e trattamento dei DSA.

L'obiettivo è quello di **costituire una rete integrata di servizi**, il cui coordinamento sarà affidato ad un comitato tecnico scientifico regionale di successiva istituzione.

In via generale, i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), disciplinati dalla Legge n. 170 del 8 ottobre 2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) e dalla legge regionale n. 10 dell'11 aprile 2012 "*Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento*", sono caratterizzati da difficoltà in alcune aree specifiche dell'apprendimento scolastico nell'ambito di un funzionamento intellettivo adeguato all'età cronologica.

L'alunno, posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, può infatti raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti dalla classe frequentata; si sottolinea inoltre, per una corretta impostazione degli interventi effettuati dalla scuola, che gli alunni con DSA possono sviluppare stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a causa del disturbo.

Il Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attuativo della Legge 170/2010, che riconosce giuridicamente la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento e tutela il diritto allo studio di alunni e studenti, valorizza nuove metodologie didattiche e valutative, oltre alla formazione dei docenti. Al decreto attuativo sono allegate le Linee Guida, elaborate in base alle più recenti conoscenze scientifiche e contenenti indicazioni per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati. Il decreto esplicita le indicazioni contenute nella Legge 170/2010 riguardo alle modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, alle misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, nonché alle forme di verifica e di valutazione scolastica al fine di garantire il raggiungimento del successo formativo degli alunni con diagnosi di DSA delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione, a partire dal primo ciclo di istruzione sino all'Università.

La legge regionale 10/2012, rafforza ulteriormente quanto espresso all'interno della Legge 170/2010, sottolineando che gli interventi previsti per i soggetti che presentano DSA richiedono la collaborazione tra scuola, famiglia, regione e servizi sanitari, pur nella specificità dei rispettivi ruoli; l'esperienza acquisita negli ultimi anni indica la necessità di integrare le competenze pedagogico-didattiche con quelle socio-sanitarie e con quelle legate alle politiche di inclusione e prevenzione della dispersione, per assicurare un corretto intervento in ambito scolastico.

Per come chiaramente prescrivono dette Linee guida, "***La scuola ha un ruolo fondamentale nel percepire le difficoltà degli alunni fin dal loro primo manifestarsi e nell'avviare adeguati interventi di potenziamento***".

Le Linee Guida emanate dal Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR) di cui al Decreto n. 5569 del 12 luglio 2011 indicano in modo dettagliato gli ambiti di osservazione per il riconoscimento degli indicatori utili per la rilevazione del rischio e riportano numerosi suggerimenti didattici da tener presente per ridurre/superare le difficoltà di apprendimento degli alunni.

È interessante rilevare la fondamentale **azione preventiva riconosciuta alla scuola dell'infanzia**, che nelle Linee Guida del MIUR è indicata come il primo contesto da cui muovere per azioni di prevenzione, di stimolo e di recupero.

Nell'ultimo anno di scuola dell'infanzia un ambito particolare dell'osservazione sarà dedicato alle abilità linguistiche del bambino, soprattutto alla sua capacità di ascolto e di narrazione, alle abilità visuo-grafiche e alle competenze metafonologiche.

Analogamente, alla scuola primaria sono assegnate competenze più specifiche di osservazione, collegate alla presentazione di apprendimenti di base, per l'attuazione di metodologie di individualizzazione e personalizzazione dell'apprendimento.

Alla scuola secondaria viene richiesto, in continuità con i precedenti gradi della scolarizzazione, una didattica personalizzata ed individualizzata.

Per individuare un alunno con sospetto Disturbo Specifico di Apprendimento, promuovendone la diagnosi precoce, riducendone i disagi formativi ed emozionali, favorendone il successo scolastico e formativo, come espresso nell'Art. 2 Comma 1, punti b e c, della legge regionale 10/2012, **non si deve ricorrere a strumenti standardizzati**, ma è necessario far riferimento alla osservazione delle prestazioni nei vari ambiti di apprendimento interessati dal disturbo: lettura, scrittura, calcolo.

Le Linee Guida del MIUR (Punto 4: una didattica per gli alunni con DSA) sottolineano quanto sia significativo, ai fini della gestione degli alunni con DSA, attivare le specifiche competenze psicopedagogiche dei docenti "curricolari" rinforzando tali competenze, attraverso attività di formazione ed aggiornamento all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche attraverso iniziative di confronto, di studio tra docenti ed un'attenta lettura delle linee guida e dei documenti di riferimento in materia di DSA.

Giova ricordare che con la sentenza Cass. civ. Sez. Unite Sentenza, 20 aprile 2017, n. 9966 a Suprema Corte ha, pertanto, giustamente stabilito che **l'onere di far fronte alle spese per gli insegnanti di sostegno grava sull'erario**, di guisa che, nel ripartire l'onere del pagamento degli insegnanti di sostegno tra la scuola e lo Stato, quello indicato dalla Suprema Corte, è l'unico criterio di allocazione del rischio giuridicamente, oltre che moralmente accettabile.

In nessun caso, invece, il peso economico di tale esborso potrà essere imposto ai genitori dei disabili, i quali, avendo diritto a fruire di un servizio costituzionalmente garantito, saranno tenuti a versare la retta normale (se scuola paritaria) o spese (se privatamente), senza aggravio di ulteriori costi.

Con la presente istanza, quindi, si mira a sollecitare le istituzioni ad adottare comportamenti idonei ad accogliere "gli alunni e gli studenti con handicap", nonché a dare "applicazione alle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap".

In tale quadro, normativo ma – soprattutto – di **politica sociale inclusiva** non si può che supportare il costante impegno parapubblicistico di *IoAutentico* e, pertanto, condividere l'indicazione di avviare – tra le alternative indicate dalla Regione Calabria per la gestione dei Fondi all'uopo destinati – la procedura di trasferimento dei fondi alle Istituzioni Scolastiche che, per come dichiarato dall'Associazione è risultata in molti comuni virtuosi (nella Provincia di Cosenza e nella Locride) la migliore poiché ha consentito l'attivazione e la prosecuzione di interventi in continuità con quelli già seguiti dalle famiglie, oltre ad aver garantito maggiore celerità nell'attivazione e gestione degli stessi, con un più intenso (in quanto dovuto) coinvolgimento delle famiglie.

Ed allora, alla luce della nota pec del 03/09/2018, con la presente

SI SOLLECITANO


le Amministrazioni destinatarie della presente a riscontrare la nota PEC di Io Autentico e per l'effetto **fornire le seguenti comunicazioni**, anche mediante ostensione documentale ex artt. 22 e ss. L. 241/90 in combinato disposto con gli artt. 32 e ss. Cost nonché ex artt. 5 e s. Dlgs. 97/16:

- quale sia, tra le due alternative richiamate nella nota operativa della Regione Calabria, la modalità operativa adottata da codesto Ente;
- quale sia lo stato attuativo del Piano per il Diritto allo Studio 2018-2019 approvato da *c o d e s t o* *E n t e* ;
- la data a partire dalla quale sarà garantito il servizio di assistenza alla autonomia e comunicazione personale ed alla persona e i servizi di supporto organizzativo per l'istruzione per gli alunni con handicap (ed in particolar modo per quelli con diagnosi di Spettro dell'Autismo), evidenziando che l'inizio dell'A.S. 2018-2019 è fissato per il prossimo 17

Settembre 2018. Vi indichiamo pertanto, infine, di voler valutare ed utilizzare lo strumento del trasferimento dei fondi regionali direttamente alle istituzioni scolastiche di riferimento degli alunni e studenti con disabilità, soprattutto di quelli con autismo.

Nel fornire ampia disponibilità collaborativa si porgono distinti saluti
per il CODACONS

Avv. Claudio Cricenti



Avv. Vincenzo Fogliaro

